



IRCCS Burlo
Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico
"Burlo Garofolo" di Trieste

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 191 DEL 03/12/2024

OGGETTO: Modifica e adeguamento del Patto di Integrità dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L.n. 190/2012 e ss.mm, derivante dall'applicazione del D. Lgs. 36/2023 – sostituzione del decreto n. 95/2020.

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo,

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica

IL RESPONSABILE DELLA S.S.D. Programmazione e Controllo	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 29 novembre 2024	dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 29 novembre 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L.n.190/2012 e ss.mm., recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"*, *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

ricordato che, nella determinazione n. 4 dd. 10.10.2012 (pubblicata sulla G.U. n. 254/2012), avente per oggetto *"Bando-Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"*, l'AVCP (ora ANAC):

- ha riconosciuto la legittimità delle clausole contrattuali, inserite in protocolli di legalità o in patti di integrità, che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti;
- ha precisato che i protocolli di legalità/patti di integrità, aventi rilevanza di condizioni contrattuali, *"sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro"*. Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"*;

visto il parere dell'ANAC n. 11 dd. 20.07.2014 ove si specifica che, *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta (...), l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*;

richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'allora CIVIT con delibera n. 72/2013, e, in particolare, il paragrafo 3.1.13 a mente del quale *"le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l.n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto"*;

atteso che, per quanto previsto nel paragrafo B.14 dell'Allegato 1 al PNA di cui alla delibera n. 72/2013, i patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di regole di comportamento, finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione ed a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, la cui accettazione viene configurata dalla Stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei vari operatori economici concorrenti ad una procedura di affidamento d'appalto;

richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e, in particolare, il paragrafo 1.9, rubricato *"I patti d'integrità"* ove si prevede che:

- *“i protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici”;*
- *“si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto”;*
- *“lo strumento dei patti di integrità o protocolli di legalità potrebbe essere utilizzato per rafforzare alcune prescrizioni. In tale ottica, attraverso l'adozione di adeguati patti di integrità o protocolli di legalità si potrebbero vincolare – anche ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012 – eventualmente anche i soggetti privati al rispetto dei codici di comportamento dell'ente, prevedendo apposite misure che concernono il pantouflage e il conflitto di interessi”;*

rilevato che la Corte di Giustizia Europea, con decisione n. C-425/14 dd. 22.10.2015, ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti e che, incombendo su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, la stessa non viola il principio di non discriminazione;

constatato che ANAC, nelle Linee guida sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, adottate con delibera n. 494/2019, ha suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari affinché producano una preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;

considerato, per tutto quanto sopra rappresentato, con decreto n. 95 dd. 05/08/2020 era stato approvato il Patto di Integrità dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, applicabile agli affidamenti di qualsiasi importo disposti in conformità al Codice dei Contratti Pubblici allora vigente (D. L.gs. n. 50/2016), al fine di prevenire e contrastare qualsivoglia illegalità e, in particolare, il pernicioso fenomeno delle infiltrazioni, nel settore degli appalti pubblici, della criminalità organizzata;

preso atto che in data 1° luglio 2023 ha acquistato efficacia il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. L.gs. n. 36/2023, ANAC ha aggiornato il PNA 2023 con delibera n.605/2023, in ragione nuovo Codice dei Contratti Pubblici e ritenuto quindi necessario adeguare il Patto di Integrità dell'Istituto alla nuova disciplina applicabile agli affidamenti di lavori, servizi e forniture;

richiamato, altresì, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, adottato con decreto n. 39 del 15/03/2024, anch'esso in linea con la disciplina normativa del D. L.gs. n. 36/2023;

evidenziato che l'unito Patto d'Integrità, al pari del precedente approvato con n. 95 dd. 05/08/2020:

- prevede espressamente l'obbligazione dell'Istituto, quale soggetto concedente/stazione appaltante, e dei concorrenti ed aggiudicatari a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- si applica a tutti gli affidamenti di concessioni appalti e di appalti di servizi, lavori e forniture, a prescindere dal valore e si estende anche ai sub-contratti di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023;
- deve essere sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina dall'Operatore Economico all'atto della formulazione dell'offerta/preventivo sulla piattaforma telematica preliminare all'affidamento e, in caso di aggiudicazione, viene allegato al contratto che lo richiama espressamente, così da formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

evidenziato, inoltre, che le prescrizioni di cui all'allegato Patto e le relative sanzioni, applicabili se del caso, sono valide e vincolanti per l'operatore economico dal momento della presentazione dell'offerta/preventivo sino alla completa esecuzione del contratto stipulato;

preso atto dei pareri espressi dai dirigenti Responsabili della S.C. Gestione Tecnica Edile e Impiantistica nonché della S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti, acquisiti per le vie brevi con nota mail dd. 06/11/2024;

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore sanitario;

D E C R E T A

per quanto espresso in parte narrativa di:

1. approvare il Patto di Integrità per concessioni ed appalti di servizi, forniture e lavori dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste aggiornato alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di precisare che il Patto di Integrità di cui al precedente punto 1 sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con decreto n. 95 dd. 05/08/2020 che cessa, quindi, di aver efficacia;
3. di demandare alle Strutture aziendali preposte all'affidamento di concessioni ed appalti di servizi, forniture e lavori l'inserimento della clausola di accettazione e rispetto dell'unito Patto di Integrità negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere d'invito, nelle lettere di affidamento, nelle lettere d'incarico, in ogni altro atto equipollente e nei contratti senza procedura di gara;
4. di pubblicare il presente decreto e l'unito Patto di Integrità sul sito *web* aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5. di dare atto che nessun costo discende direttamente dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 02 dicembre 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	prof. Massimo Zeviani <i>atto firmato digitalmente</i> data 02 dicembre 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 27.04.2022	dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 02 dicembre 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI:
<ul style="list-style-type: none">• ALL_PATTO_DI_INTEGRITA_BURLO d. lgs. 36-2023

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO DORBOLO'

CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U

DATA FIRMA: 03/12/2024 09:23:25

IMPRONTA: 6208A3474B8447CE38C41E7020CF4C368DA60DD8496DE3EFC73BB2AE8A372D12
8DA60DD8496DE3EFC73BB2AE8A372D1273C9C98C140DDCB91F2A6CA25A9F49C7
73C9C98C140DDCB91F2A6CA25A9F49C78C6C2B7BED268A31A015479B2F40CDC5
8C6C2B7BED268A31A015479B2F40CDC5F06E0B3291CA3FABF151D97C68E3875E